



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Largo De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI TITOLI SOCIALI

Art. 1 – Oggetto del servizio

I titoli sociali rappresentano un aiuto economico attraverso cui sostenere, nel rispetto della libera scelta della modalità e degli erogatori dell'assistenza da parte dell'interessato, il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale dei soggetti fragili, al fine di favorirne la permanenza nell'ambiente di vita e di relazione e di evitare o ritardare il ricovero in istituto.

È, pertanto, un servizio che provvede ad assicurare tale finalità, attraverso l'erogazione di

- ◆ **Buono sociale:** sostegno economico per garantire l'impegno diretto dei familiari o personale reperito direttamente dall'interessato per accudire il proprio congiunto in condizioni di fragilità;
- ◆ **Voucher per assistenza sociale:** provvidenza economica utilizzata dall'utente per l'acquisto di prestazioni sociali erogate da care-giver professionali con la finalità di garantire accesso da parte di soggetti fragili a prestazioni professionali purché accreditate.

Per il processo di accreditamento, avendo valenza distrettuale, si farà riferimento ad appositi criteri e modalità, definiti dalla Giunta Comunale sulla base della elaborazione in ambito tecnico distrettuale, ed approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di Varese.

Art. 2 – Destinatari

Nel limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili, possono beneficiare dei titoli sociali di cui all'art. 1 i soggetti residenti in condizioni di fragilità sociale e con limitata capacità economica, propria e del nucleo familiare di appartenenza, nel limite ISEE riferito alle sottoindicate fasce di utenza:

- **persone anziane sole o coppie (maggiori di anni 65)** non autosufficienti parziali o totali presso il domicilio, con necessità di prestazioni di assistenza, ovvero di sostegno alla domiciliarità (anche a livello economico), **nel limite ISEE di € 9.000,00 ;**
- **persone disabili sole (da anni 18 a 65)** presso il proprio domicilio, con necessità di prestazioni di assistenza domiciliare a supporto della propria autonomia, ovvero di sostegno alla domiciliarità (anche a livello economico), **nel limite ISEE di € 12.000,00;**
- **persone adulte** in particolare situazioni di rischio di emarginazione, e quindi con necessità di supporto educativo o di altre forme di assistenza **nel limite ISEE di € 9.000,00 ;**
- **famiglie** con compiti di accoglienza di minori in difficoltà a supporto della funzione educativa; nonché prestazioni di aiuto e di sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, alle famiglie impegnate nella cura e accudimento quotidiano di anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, **nel limite ISEE di € 12.000,00;**

Art. 3 - Accesso al servizio

1. I soggetti residenti potranno accedere al servizio su presentazione di domanda diretta dell'utente o della famiglia, con idonea documentazione comprendente:
 - dichiarazione ISEE;
 - eventuale documentazione sanitaria attestante le condizioni di particolare fragilità;
 - altra documentazione significativa, richiesta dall'ufficio, al fine di una corretta valutazione;
2. seguirà accertamento del bisogno e della condizione di fragilità da parte dei competenti servizi comunali, a mezzo di idonee indagini della situazione sociale ed economica dei richiedenti;
3. l'operatore sociale del servizio competente procederà, quindi, all'elaborazione del progetto personalizzato ed alla definizione delle opzioni operative (buono o voucher);

4. a conclusione del processo l'operatore sociale concorderà con il beneficiario il "contratto di accompagnamento".

Art. 4 – Utilizzo dei titoli sociali

In relazione alle specifiche condizioni di bisogno sociale dei soggetti interessati e nell'ottica di ottimizzazione dell'impiego dei titoli come risorse per la soddisfazione del bisogno, l'operatore sociale provvede alla definizione di un progetto individualizzato che preveda l'utilizzo – anche non alternativo - dell'opzione operativa più idonea:

- a) per il buono: l'impegno del familiare ad accudire direttamente oppure tramite personale individuato dall'utente o dalla famiglia, il mantenimento al domicilio della persona in situazione di bisogno, ovvero l'impegno del beneficiario ad attuare altre forme di sostegno alla domiciliarità, anche a livello economico in ordine ai relativi bisogni;
- b) per il voucher: l'impegno dell'utente o della famiglia all'utilizzo di servizi professionali pubblici o privati, accreditati ed operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5 – Quantificazione

I titoli sociali saranno quantificati tenendo conto delle prestazioni previste dal piano individualizzato, con un importo massimo di € 1.000,00 mensili per titolo, in relazione all'intensità dell'intervento definito.

Art. 6 – Contratto di accompagnamento

La persona e/o la famiglia che accede all'utilizzo del servizio di cui all'articolo 1) deve sottoscrivere uno specifico contratto di accompagnamento e di assistenza, che deve prevedere le seguenti definizioni:

- la tipologia: buono o voucher,
- la caratteristica temporale: straordinario o con cadenza definita (mensile, trimestrale, annuale ...),
- l'ammontare economico,
- la durata del contratto e la possibilità di rinnovo,
- le verifiche e le modalità di controllo da parte dell'Ente erogatore,

- le responsabilità: per conto dell'utente e per conto dell'Ente erogatore,
- le condizioni di rescissione e di decadenza del contratto.

Art. 7 – Procedure di erogazione

L'operatore sociale competente, sulla base dei criteri di riferimento individuati, provvederà a presentare la richiesta di erogazione del titolo, con la definizione del progetto individualizzato e del contratto sottoscritto, al funzionario responsabile.

Successivamente, espletata l'istruttoria necessaria, dovrà essere assunto specifico provvedimento di impegno di spesa cui seguirà l'erogazione del titolo sociale, nonché, per il voucher, la corresponsione al servizio accreditato che effettuerà la prestazione.

Art. 8 – Controllo e vigilanza dei titoli e degli enti accreditati

In attuazione delle funzioni di vigilanza attribuite ai Comuni dalla legislazione nazionale sui servizi sociali, la struttura comunale competente promuove verifiche periodiche sulla corretta attuazione dei contratti definiti, sia da parte degli utenti, sia da parte delle organizzazioni accreditate.

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni, l'esito delle verifiche effettuate riveste efficacia vincolante per la conferma o la revoca dei titoli assegnati ovvero dell'accreditamento.

Art. 9 – Sperimentaltà

I criteri presenti hanno carattere sperimentale al fine di avviare l'applicazione dei titoli sociali, e sono soggetti a conferma o revisione nel termine di sei mesi dall'adozione.

Decorso tale termine, variazioni meramente quantitative, nel limite del 50%, delle singole soglie d'accesso di cui all'art.2, ovvero degli importi massimi di cui all'art.5, possono essere stabilite dalla Giunta Comunale, sentito l'ambito tecnico distrettuale.